



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 95 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 11 LUGLIO 2005.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DELL'IMPRESA EDILE
EREDI DI FUZIO NICOLA C/ REGIONE PUGLIA, PROVINCIA DI BARI,
COMUNE DI MOLFETTA E NEI CONFRONTI DI PLATONE S.R.L. E
COMUNE DI ANDRIA, AVVERSO DINIEGO APERTURA STRUTTURA DI
VENDITA SETTORE ALIMENTARE.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 luglio 2005** al **27 luglio 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 16.06.2005, con prot. n. 66, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Antonio Guantario – dinanzi al TAR Puglia – Bari dall'Impresa Edile Eredi Di Fuzio Nicola di di Fuzio Giuseppe e Francesco & C. s.n.c., in persona dei lagali rappresentanti pro tempore Ing. Giuseppe Fuzio e dott. Francesco Fuzio c/ la Regione Puglia, la Provincia di Bari, il Comune di Molfetta, nonché nei confronti di Platone s.r.l. società Unipersonale appartenente al Gruppo Coop Estense s.c.r.l. e del Comune di Andria;

Con il detto ricorso la ditta ricorrente (assumendo di essere proprietaria del suolo ubicato in agro di Andria, riportato in catasto terreni al fg. 34 particelle 111, 112, tipizzato "F4" dal vigente P.R.G.: *parcheggi multipiano, con la compresenza delle destinazioni "strutture commerciali e attrezzature per il tempo libero"*, come disposto dalla sentenza del TAR Puglia I Sez. n. 284/98, intervenuta in un giudizio in cui erano parte sia la Regione che il Comune di Andria) intende ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

- A) del provvedimento prot. n. 38/C/1801 del 29.04.2005 a firma del Dirigente del Settore Commercio presso l'Assessorato Promozione Attività Industriale

Commercio Artigianato della Regione Puglia recante comunicazione di diniego previsto dall'art. 8, comma 9, lett. D) della L.R. 11/03 in ordine alla domanda di apertura di grande struttura di vendita-insediamento a livello provinciale – obiettivo di disponibilità del settore alimentare – provincia di Bari, Impresa Edile Eredi di Fuzio Nicola s.n.c.;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto con particolare riferimento:

- A. 1) al verbale della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 8, comma 7 della L.R. 11/03 tenutasi il giorno 12.04.2005;
- A. 2) ai pareri negativi espressi in conferenza sia dalla Regione che dalla Provincia di Bari;

nonché per l'annullamento, previa sospensiva:

B) del verbale della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 8, comma 7 della L.R. 11/03 tenutasi il giorno 10.02.2005 recante declaratoria di ammissibilità della domanda per l'apertura di grande struttura di vendita – insediamento a livello provinciale - obiettivo di disponibilità del settore alimentare – provincia di Bari, presentata dalla ditta Platone s.r.l. di Molfetta, in quanto asseritamene conforme alla L.R. 11/03 e successivi regolamenti attuativi n. 1 e n. 2/04, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento ai pareri positivi espressi in conferenza sia dalla Regione (Dirigente Settore Commercio) che della Provincia (Assessore all'Ambiente);

C) del verbale della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 8, comma 7 della L.R. 11/03 tenutasi il giorno 12 aprile 2005 per la prevista comparazione di legge tra più domande concorrenti (art. 11 reg.reg. n. 2/2004) recante parere favorevole definito per la suindicata domanda di apertura di grande struttura di vendita – insediamento a livello provinciale - obiettivo di disponibilità del settore alimentare – provincia di Bari, presentata dalla ditta Platone s.r.l. di Molfetta, in quanto asseritamene conforme alla L.R. 11/03 e successivi regolamenti attuativi n. 1 e n. /04, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento ai pareri positivi espressi in conferenza sia dalla Regione che della Provincia;

in subordine

per l'annullamento, previa sospensiva, dei predetti verbali di conferenza a favore di Platone s.r.l., unitamente al Regolamento regionale n. 2 del 2004, nella parte in cui quest'ultimo fissa la programmazione triennale regionale delle grandi strutture di vendita e prevede un unico insediamento commerciale (G2) per un ambito territoriale specifico, composto principalmente da Comuni appartenenti alla VI provincia pugliese (Barletta-Andria-Trani), istituita con legge 11 giugno 2004 n. 148, e

includendo illegittimamente detto ambito territoriale specifico nella provincia di Bari, anziché nella provincia di Barletta-Andria-Trani;

Ciò premesso;

Ritenuto necessario, essendo la domanda destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Puglia Bari – dall'Impresa Edile Eredi di Fuzio Nicola s.n.c., come legalmente rappresentata, al fine di vedere riconosciute le ragioni dell'Ente, conferendo, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore della P.A. all'Avv. Emilio Vito Poli, da Bari;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari - dall'Impresa Edile Eredi di Fuzio Nicola s.n.c., come legalmente rappresentata c/ la Regione Puglia, la Provincia di Bari, il Comune di Molfetta, nonché nei confronti della società Platone s.r.l. e del Comune di Andria, meglio descritto in premessa, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Emilio Vito Poli con studio in Bari, alla Via Dante Alighieri n. 193.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
